

Avvocatura

ASP di Reggio Calabria

Via S. Anna II tronco

Reggio Calabria

Copia

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Atto di citazione

Per L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (P. IVA 02638720801) in persona del rappresentante legale p.t., Commissario Straordinario, con sede in via S. Anna II tronco Reggio Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Creaco (CRCFNC75A08H224P, francesco.creaco@pecstudio.it) e domiciliata presso l'Ufficio legale, in via S. Anna II tronco Reggio Calabria, fax 0965.347249.

Attrice

Contro

Dott. Luigi Longo, in proprio e nella qualità di direttore responsabile della testata online approdocalabria.it, corrente in Via Sila, 8 – 89029 Taurianova (RC).

Convenuto

In fatto.

L'ASP di Reggio Calabria è una Azienda Sanitaria nata dall'accorpamento delle Aziende Sanitarie di Palmi e di Locri, ed il proprio territorio di riferimento in cui offre prestazioni sanitarie corrisponde all'attuale circoscrizione provinciale di Reggio Calabria.

Compito istituzionale dell'Azienda è di assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario regionale, secondo i principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

In particolare, si garantisce la promozione, il mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute ed il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie di tutti gli individui presenti sul territorio aziendale.

Come detto, per garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'erogazione dei servizi offerti si ispira ad alcuni principi fondamentali, ed in particolare: **eguaglianza**, e quindi l'assistenza è erogata in perfetta aderenza con quanto solennemente affermato nella nostra Carta Costituzionale all'art. 3; **continuità**, non prevedendosi alcuna interruzione ai servizi sanitari; **partecipazione**, intendendosi con ciò la possibilità del cittadino di partecipare all'analisi della qualità delle prestazioni; **imparzialità**, quale canone di comportamento degli operatori; ed infine, **efficienza ed efficacia**, quale obiettivo da perseguire nella erogazione dei servizi.

Nell'ambito territoriale di competenza, l'ASP di Reggio Calabria, oltre a fornire le prestazioni sanitarie riconducibili *lato sensu* alla medicina del territorio, garantisce anche una rete ospedaliera formata da due ospedali c.d. spoke, e segnatamente il Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena ed il Presidio Ospedaliero di Locri, oltre che due ospedali generali, ossia il Presidio Ospedaliero "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo ed il Presidio Ospedaliero "Giovanni XXXIII" di Gioia Tauro.

Con delibera n. 248 del 12.3.2021, l'ASP di Reggio Calabria ha preso atto del DCA n. 44 dell'11.3.2021 (all. 1), con il quale il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria ha proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nella persona del dott. Gianluigi Scaffidi con decorrenza 12.3.2021. Dall'insediamento, il Commissario straordinario ha inteso orientare l'attività amministrativa e la direzione dell'azienda al massimo rispetto delle norme e dei regolamenti, anche in ragione delle note problematiche che affliggono l'ASP di Reggio Calabria, per porre rimedio alle numerose criticità venutesi a creare nel tempo.

Nell'ambito di siffatta attività sono state prese diverse iniziative per rendere l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria capace di rispondere prontamente alle

esigenze del territorio, da ultimo facendo fronte all'emergenza pandemica mediante una organizzazione che ha comportato, tra l'altro, una distribuzione capillare dei punti vaccinali, e – cosa ancor più importante – l'apertura di un presidio ospedaliero finalizzato al ricovero ed all'assistenza dei malati affetti dal Covid 19

Sotto il profilo organizzativo, poi, non vi è dubbio che l'atto di maggiore rilevanza programmatica è stata l'adozione di un rinnovato atto aziendale che potesse appunto far fronte alle esigenze sanitarie mediante una organizzazione maggiormente efficiente.

Tale provvedimento amministrativo veniva proposto mediante adozione della delibera n. 565 del 7 giugno 2021 (all. 2).

All'interno del predetto atto aziendale si è proceduta alla valutazione e stesura di un piano strategico ed organizzativo dell'Azienda sul territorio cercando di far fronte, sulla scorta dei principi su cui la *mission* aziendale si fonda, alle esigenze sanitarie dei cittadini.

Nell'ambito di tale atto di indirizzo, peraltro, venivano organizzate tutte le diramazioni strategiche e veniva altresì reso ampio spazio alla rete ospedaliera che, per come evidenziato *supra*, conta ben quattro ospedali.

Proprio a tal ultimo riguardo, sebbene l'atto aziendale sia stato calibrato in modo da rendere più efficienti gli ospedali, senza alcun ridimensionamento della assistenza fornita, l'ASP di Reggio Calabria è stata oggetto di una serie di polemiche, in particolare all'esito di una nota diffusa dal Dott. Vincenzo Amodeo e pubblicata in data 15.6.2021 dalla testata giornalistica denominata Gazzetta del Sud con il titolo "*Polistena, la Cardiologia subirà un netto depotenziamento*" (all. 3).

Detto articolo veniva censurato dall'ASP di Reggio Calabria, in ragione del contenuto diffamatorio dello stesso, in specie con riferimento alla presunta intenzione dell'Azienda di cancellare il servizio di emodinamica, e soprattutto con riferimento alla non veritiera finalità dei vertici aziendali di non favorire il merito dei propri dipendenti, e di contro agevolare "*persone e non sugli obiettivi richiesti dalle risposte ai bisogni di salute*".

Per tale ragione l'ASP di Reggio Calabria, dopo le rituali diffide, ha provveduto a citare in giudizio il dott. Amodeo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'esito delle predette propalazioni diffamatorie. Tale giudizio è pendente avanti al

Tribunale di Reggio Calabria (RG 2/2022), essendo dimostrato in quel processo che l'Emodinamica non è mai stata "cancellata" dall'atto aziendale, e che – evidentemente – non vi era alcun fine di delegittimare il dott. Amodeo o non valorizzare il merito dei propri dipendenti (all. 4).

In questa vicenda, invero si innesta l'intervento, anch'esso diffamatorio, del dott. Luigi Longo, giornalista e Direttore Responsabile del sito giornalistico Approdocalabria.it, il quale pubblicava l'articolo a sua firma dal titolo "*Sanità in difficoltà nella piana di Gioia Tauro, Incredibile...raccontare la verità per i vertici dell'Asp non è ammissibile. Scaffidi e compagni vogliono punire il primario Amodeo della cardiologia di Polistena*" (all. 5) in data 12.10.2021.

In particolare, ciò che si contesta in questa sede è la violazione dell'obbligo per il giornalista di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da accertarne la veridicità, e sconfiggere la diffusione di informazioni non attendibili ed allusive con contenuto evidentemente diffamatorio, come invero avvenuto nel caso di specie.

Sul punto è necessario evidenziare, fin da subito, il pacifico indirizzo della giurisprudenza in tema di esercizio dell'attività giornalistica, secondo il quale il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali sono l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo (di recente, v. Corte appello Palermo sez. I, 14/06/2021, n.945, nonché Cassazione civile sez. III, 16/05/2017, n.12012).

Ciò che si stigmatizza, in particolare, è l'affermazione del convenuto in cui lo stesso afferma, nel sottotitolo dell'articolo, che "*Il commissario della azienda sanitaria di Reggio Calabria e compagni inviano una multa da 50 mila euro al primario della cardiologia di Polistena Enzo Amodeo per aver detto sulla stampa che gli ospedali nella piana di Gioia Tauro sono depotenziati*".

Tale affermazione contiene delle evidenti propalazioni diffamatorie, poiché risulta falso che l'Azienda abbia mai comminato una multa al dott. Amodeo (non avendo del

resto tale potere (!)), per di più con una quantificazione del tutto inventata pari ad € 50.000,00.

Ciò che è vero, invece, per come detto, è la circostanza che l'ASP di Reggio Calabria ha iniziato un procedimento risarcitorio nei confronti del dott. Amodeo, peraltro senza indicare neanche la cifra dell'ammontare, lasciando al prudente apprezzamento del Giudice di quel processo.

Procedimento che, comunque, è iniziato successivamente alla pubblicazione dell'articolo a firma del dott. Longo.

In sostanza il dott. Longo riportava una circostanza totalmente falsa, al solo fine di evidenziare una sorta di volontà dell'Azienda di vessare il proprio dipendente, tanto che il giornalista si affanna a trovare anche la motivazione giuridica sottesa a questa fantomatica "multa" che risiederebbe nella volontà di punire il dott. Amodeo "per aver detto sulla stampa che gli ospedali nella piana di Gioia Tauro sono depotenziati".

Anche tale motivazione appare del tutto fuorviata e non veritiera, poiché come detto, l'azione intrapresa dall'ASP di Reggio Calabria, non ha il proprio fondamento sulla circostanza che il dott. Amodeo abbia interloquito con la stampa, ma si basa sul fatto che lo stesso abbia riferito – a mezzo stampa – circostanze non vere.

In questo senso, il messaggio che viene fatto passare nell'articolo oggi censurato è quello secondo cui vi fosse stata una forma di censura del dott. Amodeo da parte dei vertici aziendali, tanto che il giornalista continua la propria singolare ricostruzione affermando che il Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria "*si lamenta che il primario Amodeo per parlare con la stampa, da dipendente dell'Asp, doveva avere la sua autorizzazione... argomenti da regimi comunisti o fascisti... prendiamo per buono questo regolamento antidemocratico dell'Asp... in un Paese dove dovremmo essere sulla carta la culla della democrazia*".

Orbene, come detto, tale assunto è del tutto privo di supporto poiché – lo si ribadisce ancora una volta – l'ASP di Reggio Calabria non ha mai contestato al dott. Amodeo la circostanza di aver diffuso una nota alla stampa, ma ne contesta il contenuto che risulta fondato su delle circostanze non vere e lesive dell'immagine dell'Azienda.

L'odierno convenuto, invece, si "inventa" una multa – peraltro quantificandone anche l'entità – finalizzate a censurare il dott. Amodeo, tanto che lo stesso giornalista afferma

che “Dunque perché questa minaccia? Sembra più una ritorsione per un medico amatissimo a Polistena e dintorni per la sua alta professionalità”.

Questo ulteriore passaggio, rappresenta invero una vera e propria accusa di condotte non solo illegittime, ma configuranti ipotesi di reato, poiché si instilla il dubbio che la legittima azione giudiziaria a tutela dell'immagine dell'ASP di Reggio Calabria, non sia indirizzata all'interesse pubblico, ma incarni una “ritorsione” e dunque vada oltre il consentito essendo calibrata a colpire il merito, favorendo degli interessi ulteriori e illegali.

Interessi che, del resto, vengono poi individuati dallo stesso giornalista, il quale – senza alcuna dimostrazione a supporto della propria tesi – continua affermando “*lo deve ai tantissimi pazienti che vedono in Amodeo ed al suo staff una speranza di potersi curare a Polistena e non andare fuori Regione nei cosiddetti “viaggi della speranza”. In attesa che prima o poi un magistrato a Berlino inizi ad indagare seriamente sui grandi interessi che muovono il trasferimento dei soldi dalla Calabria al Nord!*”.

Dunque, proprio sul finire dell'articolo, il dott. Longo fa paventare il movente della presunta censura e della presunta ritorsione ai danni del dott. Amodeo, facendo immaginare al lettore la sussistenza di reati gravi a fondamento della condotta dell'Azienda.

Come detto, tale assunto non solo è privo di fondamento, ma rappresenta una diffusione di notizie del tutto destituite di fondamento, evidentemente tese a screditare l'ASP di Reggio Calabria.

Basti pensare alla vicenda della presunta eliminazione del servizio di emodinamica dall'Ospedale di Polistena di cui secondo il giornalista non vi sarebbe traccia nell'atto aziendale, a dimostrazione della volontà di perseguire il dott. Amodeo.

Sarebbe bastato una rapida comparazione tra il proposto atto aziendale allegato alla delibera n. 565 del 7 giugno 2021, ed il precedente atto aziendale approvato con delibera n. 133 del 3.3.20217 (all.6) per verificare che la dotazione del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Polistena è rimasta sostanzialmente invariata.

Nessuna cancellazione, dunque, né alcun ridimensionamento nell'atto aziendale redatto dall'attuale Commissario.

E del resto, il **DCA n. 64 del 2016 (all.7)**, ossia il decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro che ridisegna la rete assistenziale con l'individuazione nominativa

di tutte le unità operative da riportare nei singoli atti aziendali di tutte le Aziende sanitarie regionali, **non prevedeva alcuna emodinamica nel P.O. di Polistena per come facilmente verificabile consultando l'allegato 1 del predetto DCA ove è contenuto la riepilogazione di quanto previsto.**

Sicchè, nessuna attivazione del predetto servizio poteva essere effettuata, sebbene nell'atto aziendale del 2017 viene indicato quale proposito futuro, poiché l'eventuale previsione avrebbe cozzato **con le prescrizioni del predetto DCA che, in una Regione in piano di rientro come la Calabria, assume forza vincolante.**

Peraltro, a fugare qualsivoglia dubbio in argomento, è da rilevare che il DCA n. 33/2021 (all. 8), recante linee guida per la redazione degli atti aziendali, vincola gli stessi al pedissequo rispetto del DCA n. 64 del 2016.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si coglie appieno la gravità delle affermazioni riportate nell'articolo contestato laddove il dato falsato circa la presunta cancellazione del servizio di Emodinamica sarebbe in qualche modo collegata all'intenzione dell'Azienda di voler "colpire" il dott. Amodeo, al fine di favorire interessi economici afferenti il trasferimento dei pazienti al Nord.

Così come inventata, come più volte ribadito, è la presunta multa inflitta al dott. Amodeo, per la quale il giornalista – incredibilmente – indica anche la misura in € 50.000,00, a sostegno della propria tesi.

Per tale ragione, attesi i gravi danni subiti l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria inviava formale diffida e messa in mora in data 27.10.2021, contestando quanto sin qui dettagliatamente esposto (all. 9).

Veniva introdotta dunque la mediazione obbligatoria che si concludeva con il verbale negativo (all. 10).

In diritto.

1. Sulla lesività delle affermazioni contenute nella nota.

Nella valutazione della vicenda oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente effettuare talune considerazioni di ordine generale al fine di correttamente inquadrare i profili giuridici di maggiore rilevanza.

Come detto nella esposizione dei fatti, l'articolo a firma del dott. Longo una serie di circostanze che documentalmente si appalesano come non veritiere, con l'ulteriore "aggravante", che vengono – in alcuni passaggi – attribuiti ai vertici aziendali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria delle condotte che integrano gravissimi reati, senza che gli stessi siano stati commessi o accertati.

Il testo pubblicato risulta trascendere, in modo evidente, dai limiti imposti dall'ordinamento con riferimento al diritto di manifestazione del pensiero che, seppur riconosciuto a ciascun cittadino in base all'art. 21 della Costituzione, non può oltrepassare i confini ben precisi costituiti dal rispetto della verità.

Come è noto, la libertà di manifestazione del pensiero incontra due tipi di limiti: un limite cd. esplicito, previsto appunto dall'ultimo comma dell'art. 21 Cost., e che attiene al buon costume, ed una serie di limiti cd. impliciti, derivanti dall'esigenza di tutelare altre libertà costituzionali, tra le quali sono da annoverare l'onore, reputazione, riservatezza, l'immagine.

Nella vicenda che ci occupa proprio i limiti cd. impliciti trovano centrale rilievo, dovendosi rispondere alla necessità di contemperare la libertà di manifestazione del pensiero con altri interessi e valori anch'essi presidiati su un piano costituzionale.

Le condizioni per la composizione del conflitto potenziale tra libertà di manifestazione del pensiero e salvaguardia dell'immagine dell'Azienda (nel caso di specie da intendersi in senso oggettivo, ovvero nella reputazione), sono essenzialmente, per la oramai stratificata giurisprudenza di legittimità, da ricercarsi – tra gli altri – nella verità dei fatti narrati e nella continenza formale, ossia nel rispetto di canoni espositivi tali da rispettare la verità dei fatti e la completezza nella narrazione.

Entrambi questi "limiti", nel caso di specie, non sono stati rispettati.

In primo luogo, sono stati riportati fatti non veri da cui è originato l'articolo, quale spunto per poter confezionare delle notizie del tutto eterogenee che nulla hanno a che vedere con la denuncia di disservizi della sanità, ma che risultano finalizzati a suggestionare il lettore al fine di far immaginare l'intenzione dell'Azienda di vessare

un proprio valoroso dipendente, per di più privandolo di un servizio di centrale rilevanza (l'emodinamica) per l'assistenza sanitaria sul territorio.

E' semplice verificare che l'ospedale di Polistena, ed in specie il reparto di cardiologia, non ha subito alcun ridimensionamento nel nuovo atto aziendale che, invece, risulta speculare al precedente e comunque perfettamente aderente al **DCA n. 64 del 2016** che ha dettato le indicazioni **vincolanti** per l'individuazione di tutte le unità operative da riportare nei singoli atti aziendali, riepilogate nell'allegato 1 al predetto dca dove non figura l'emodinamica per l'ospedale di Polistena.

Ma ciò che assume centrale rilevanza al fine di configurare il superamento dei limiti predetti è rappresentato dalla circostanza che il giornalista, peraltro anche direttore della testata online Approdo della Calabria, **soggetto quindi sicuramente qualificato**, abbia non solo omesso le verifiche obbligatorie in ordine alle notizie riportate, ma anche "inventate", ed in particolare con riguardo ad una presunta multa di € 50.000,00 che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, avrebbe comminato al dott. Amodeo.

In sostanza, per ottenere maggiore risonanza mediatica, e soprattutto per dimostrare una inesistente volontà dell'Azienda di punire o ridimensionare un proprio dipendente, il giornalista, che si ribadisce ha un preciso obbligo di verificare le notizie prima della pubblicazione, ha diffuso una notizia falsa, su cui – poi – ha costruito delle conclusioni diffamatorie.

Orbene, è opportuno richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: *"Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente*

insultanti); c) *l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico*” (v. Cass. sez. III, 04/10/2011, n.20285).

Nel caso di specie, dunque, non solo la notizia non è stata verificata, perché laddove lo fosse stato si sarebbe facilmente appalesata la propria infondatezza, ma il giornalista la accosta ha presunte ritorzioni o censure, del tutto inesistenti, tali da creare, *“nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva”*.

Nel caso di specie, il controllo, avrebbe dovuto essere duplice, poiché il dott. Longo assume anche la responsabilità di direttore della testata online e quindi sullo stesso vi è anche un obbligo rafforzato di controllo.

E' noto, infatti, che *“La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza “ex post” sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti”* (così Tribunale Rimini sez. I, 30/12/2020, n.940).

Ed invece, nulla di tutto ciò è stato fatto, dandosi per verificata una notizia falsa (la presunta multa), ed assegnando a tale circostanza non vera un movente, ossia quello della censura, facendo intendere che quella pesante sanzione fosse legata al fatto che il dott. Amodeo, avrebbe comunicato – senza autorizzazione – con la stampa.

Tutto ciò risulta, come detto, fuorviante, così come evidentemente non rispettosa dei limiti della continenza formale, essendo lacunosa e consapevolmente orientata a diffamare l'ASP di Reggio Calabria.

Si pensi, tra l'altro, al tentativo, neanche troppo velato, di far passare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria quale luogo dove il merito viene penalizzato a scapito dell'assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini, con una conseguente valorizzazione di personale che risponde a logiche che dallo stesso convenuto vengono indicate come illegali ed illegittime.

Senza considerare, invece, che proprio l'attuale *management* aziendale non ha mai ritenuto di penalizzare i propri dipendenti, e nello specifico il dott. Amodeo, tanto che allo stesso con la delibera 209 del 10.3.2022 è stato riconosciuto – in modo formale – il ruolo di facente funzione di Direttore dell'UOC di Cardiologia dell'Ospedale di Polistena (all. 11).

E proprio per rafforzare l'intento diffamatorio, sempre in tema di continenza formale, il convenuto ha ulteriormente mischiato circostanze eterogenee, ossia il presunto depotenziamento della cardiologia e, addirittura, la tutela di interessi sottesi alla mobilità extra regionale dei pazienti. Fenomeno, peraltro, questo – a dimostrazione della finalità diffamatoria dell'articolo - che esiste da decenni, e non è certamente legato al contenzioso nato con il dott. Amodeo (!).

Per ciò che attiene poi alla continenza espressiva, non potrà ritenersi lecita la ricostruzione di un fatto che contenga volontariamente omissioni gravi ed il collage di circostanze del tutto disancorate tra loro al fine di sconvolgerne il reale significato, e tali da trascendere in attacchi diretti a colpire senza alcuna finalità di pubblico interesse la figura morale del soggetto criticato.

Anche in quest'ottica, non paiono essere rispettate le regole minime di continenza, essendo l'articolo a firma de giornalista colma di imprecisioni e di consapevoli lacune tanto gravi da trasformare il testo in una serie di accuse gratuite all'Azienda, la cui reputazione finisce per essere irrimediabilmente lesa in ragione di una prospettazione dei fatti che risulta orientata soltanto a diffondere sfiducia nei cittadini e diffidenza degli stessi al momento di rivolgersi all'assistenza sanitaria offerta dall'ASP di Reggio Calabria.

2. *Sul risarcimento dei danni non patrimoniali.*

In virtù della oggettiva lesività dell'articolo diffuso dai convenuti, l'odierna attrice ha visto ledere alcuni beni giuridici, invero di rilievo costituzionale, rientranti nella propria sfera.

Orbene, è noto – secondo un pacifico orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità e di merito - che la risarcibilità del danno non patrimoniale è pacificamente riconoscibile anche nei confronti di una persona giuridica quando il fatto lesivo incida

su diritti fondamentali garantiti, per come avviene per le persone fisiche, dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

A tale fine, poiché l'immagine della persona giuridica rientra tra tali diritti, può essere risarcito anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della Pubblica amministrazione da parte dei cittadini, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente, e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica sovente interagisce.

In questi termini, si legge in giurisprudenza *“Anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere sia configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all'immagine, allorché si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”* (di recente, v. Corte appello Venezia sez. IV, 21/01/2020, n.128; nonché più datata, Cassazione civile sez. I, 11/08/2009, n.18218).

L'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo, anche allorché il testo globalmente inteso determina un mutamento del significato apparente, dandone quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio.

Pertanto, la condotta posta in essere dal dott. Amodeo, può e deve essere censurata in questa sede ex art. 2043 c.c., indipendentemente dalla circostanza che l'illecito commesso sia previsto come reato ovvero non sia penalmente punibile per qualsivoglia ragione (Cass. civ. 18.10.1984, n. 5259).

Difatti non è la commissione di un fatto costituente reato che «giustifica la pretesa del risarcimento del danno civile, bensì l'illiceità del comportamento da cui quel danno è derivato alla stregua di quanto stabilisce l'art. 2043 c.c.» (Cass. civ. 20.12.2006, n. 27285).

In tema di prova del danno, è noto che la giurisprudenza recente ritiene che *“Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”* (v. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.4005).

Ebbene, su tali elementi probatori, di natura presuntiva, si evidenzia quanto segue:

1. L'articolo del dott. Longo ha avuto un importante eco mediatico, poiché il portale Approdo della Calabria risulta tra i più seguiti in regione e comunque ampiamente consultato specie nella zona della provincia reggina. A ciò, è da aggiungersi l'ulteriore diffusione online della medesima nota, che comporta – oltre che la capacità di propagazione praticamente illimitata - anche la permanenza della stessa nei motori di ricerca, con la intuibile conseguenza che l'effetto lesivo è sotto il profilo temporale praticamente indefinito.
2. Il contenuto dell'articolo del dott. Longo è particolarmente lesivo dell'immagine dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, poiché sulla scorta di una circostanza non veritiera, dipinge l'Azienda come attenta ad interessi illegittimi, o peggio ancora illegali, a discapito dei servizi sanitari offerti ai cittadini. Il tutto peraltro facendo intendere che l'impegno dei medici meritevoli sarebbe sacrificato in forza di condotte illecite che integrano fattispecie di reato. In altri termini, il tentativo è quello di delegittimare le scelte aziendali affermando che l'ASP di Reggio Calabria opera contro i bisogni dei pazienti e non già, pur tra mille difficoltà, in favore del mantenimento di servizi

sanitari ed assistenziali sempre maggiormente calibrati alle esigenze del territorio.

3. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non può assolutamente abdicare al proprio ruolo, ossia di Azienda che – seppur con un fardello pesante alle spalle – si impegna giornalmente a rappresentare una valida opzione per garantire servizi sanitari di qualità al proprio territorio. L'ASP di Reggio Calabria, infatti, offre i servizi sul territorio (a partire dalla medicina generale convenzionata per finire alle prestazioni ospedaliere) per l'intera provincia reggina, ed ha un ruolo quindi preminente nella sanità calabrese. Il gratuito attacco sferrato dal convenuto ne mina la credibilità, la fiducia dei cittadini, ne rende una visione manageriale fosca, nel mentre l'attuale *managment* ha inteso porre la legalità al centro della propria azione.

Alla luce di tali argomentazioni, non vi è chi non veda che il danno, seppur su un piano di presunzioni gravi precise e concordanti, è ampiamente dimostrato e quindi lo stesso deve essere risarcito.

Rimane il problema della quantificazione dei danni subiti.

Va precisato che la liquidazione del danno alla reputazione, all'immagine, all'onore etc. così come quella del danno morale conseguente alla lesione dell'onore, della reputazione o dell'immagine, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, sfugge necessariamente ad una precisa determinazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice del merito abbia dato conto dei criteri adottati e la valutazione medesima risulti congruente al caso e non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata.

Unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come quelli il cui risarcimento è stato richiesto con l'odierna citazione, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa del relativo pregiudizio e nella funzione del risarcimento realizzato con una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Ne consegue che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente, in linea generale, la condizione per il

ricorso alla valutazione equitativa - giacché per il danno in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare (Cass. Civ. 03.12.2007 n. 25171).

Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, così come rappresentata e difesa

C I T A

Dott. Luigi Longo, in proprio e nella qualità di direttore responsabile della testata online approdocalabria.it, corrente in Via Sila, 8 – 89029 Taurianova (RC) a comparire innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria, per l'udienza del 20 novembre 2022, ore di rito, Giudice e Sezione designandi, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata innanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in loro contumacia e che se volessero chiamare in causa un terzo devono farlo nella comparsa di costituzione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In Via Principale e nel merito:

- accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenute in ordine ai fatti di causa e per l'effetto, condannare il Dott. Luigi Longo al pagamento della somma ritenuta di giustizia a seguito di valutazione equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniale subiti dall'ASP di Reggio Calabria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze.

In Via Istruttoria:

Si producono:

- 1) Delibera n. 248 del 12.3.2021, l'ASP di Reggio Calabria ha preso atto del DCA n. 44 dell'11.3.2021;
- 2) Delibera n. 565 del 7 giugno 2021;

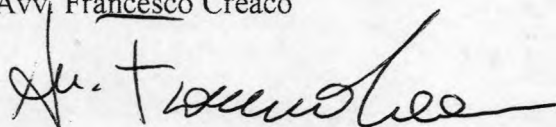
- 3) Articolo pubblicato il 15.6.2021 dalla testata giornalistica denominata Gazzetta del Sud con il titolo "*Polistena, la Cardiologia subirà un netto depotenziamento*";
- 4) Atto di citazione nei confronti del dott. Amodeo;
- 5) Articolo dal titolo "Sanità in difficoltà nella piana di Gioia Tauro, Incredibile...raccontare la verità per i vertici dell'Asp non è ammissibile. Scaffidi e compagni vogliono punire il primario Amodeo della cardiologia di Polistena
- 6) Delibera n. 133 del 3.3.20217;
- 7) DCA n. 64 del 2016;
- 8) DCA n. 33/2021;
- 9) Atto di diffida e messa in mora in data 27.10.2021;
- 10) Verbale negativo mediazione
- 11) Delibera 209 del 10.3.2022.

Si riserva della facoltà di indicare mezzi di prova sino agli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. , nonché di articolare nuovi mezzi di prova e di depositare altri documenti. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che la presente domanda ha valore indeterminabile, per cui è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro 518,00.

Salvo ogni diritto

Reggio Calabria, 17.5.2022

Avv. Francesco Creaco



PROCURA ALLE LITI

Nella qualità di rappresentante legale pro tempore dell'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, io sottoscritto dott. Gianluigi Scaffidi, delego l'Avvocato Francesco Creaco (CRCFNC75A08H224P, francesco.creaco@pecstudio.it) dell'Ufficio legale aziendale a rappresentarmi e difendermi nel procedimento contro il dott. Luigi Longo in proprio e nella qualità di direttore responsabile della testata online Approdo Calabria. Conferisco al predetto legale ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere e conciliare, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali. Autorizzo il citato legale, altresì, ai sensi del D.Lgs. 196/03 ad utilizzare i dati conferiti per la difesa, ad organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al presente mandato, a comunicare ai suoi colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito. Dichiaro di aver ricevuto l'informazione dal medesimo legale ai sensi di legge e dell'art. 4, III comma D. Lgs. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggo domicilio presso l'Ufficio legale dell'Ente, Via S. Anna II tr. Pal. Tibi, 89128 Reggio Calabria.

Reggio Calabria 17.5.2022

Il Commissario Straordinario
Il Commissario Straordinario
ASP RC
Dr. Gianluigi Scaffidi

E' Autentica

Avv. Francesco Creaco



PROCURA ALLE LITI

Nella qualità di rappresentante legale pro tempore dell'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, io sottoscritto dott. Gianluigi Scaffidi, delego l'Avvocato Francesco Creaco (CRCFNC75A08H224P, francesco.creaco@pecstudio.it) dell'Ufficio legale aziendale a rappresentarmi e difendermi nel procedimento contro il dott. Luigi Longo in proprio e nella qualità di direttore responsabile della testata online Approdo Calabria. Conferisco al predetto legale ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere e conciliare, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali. Autorizzo il citato legale, altresì, ai sensi del D.Lgs. 196/03 ad utilizzare i dati conferiti per la difesa, ad organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al presente mandato, a comunicare ai suoi colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito. Dichiaro di aver ricevuto l'informazione dal medesimo legale ai sensi di legge e dell'art. 4, III comma D. Lgs. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggo domicilio presso l'Ufficio legale dell'Ente, Via S. Anna II tr. Pal. Tibi, 89128 Reggio Calabria.

Reggio Calabria 17.5.2022

Il Commissario Straordinario
Il Commissario Straordinario
ASP RC
Dr. Gianluigi Scaffidi

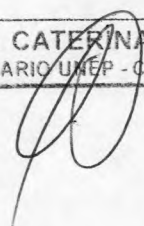
E' Autentica
Avv. Francesco Creaco

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del suo procuratore e difensore Avv.to Francesco Creaco, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria ad ogni effetto di legge ho notificato copia dell'atto che precede a:

Dott. Luigi Longo, in proprio e nella qualità di direttore responsabile della testata online Approdocalabria.it, corrente in Via Sila, 8 – 89029 Taurianova (RC), mediante invio tramite servizio postale come per legge

A mezzo del servizio postale come per legge con Racc. R.R. N. spedito dall'Uff. Post. di Reggio Cal.
19 MAG 2022
MARIA CATERINA PRATTICO FUNZIONARIO UNEP - C. APPELLO - R. C.



3228

1320
18-5-21